

Procedimento davanti al pretore (o al conciliatore) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 21/06/2013

Procedimento dinanzi al giudice di pace - Rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione - Comunicazione dell'udienza di rinvio alla parte non costituita - Obbligo del cancelliere - Insussistenza - Conseguenze.

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, il rinvio d'ufficio dell'udienza di comparizione per non esservi udienza nel giorno fissato nell'atto introduttivo della lite deve intendersi disposto, senza alcun obbligo per il cancelliere di comunicare alla parte costituita la nuova data della comparizione stessa, per l'udienza immediatamente successiva che sarà in concreto tenuta dal giudice designato alla trattazione del processo, con la conseguenza che, per le parti, vi è l'onere di presentarsi a quella che, secondo il calendario ufficiale, è l'udienza successiva e così di seguito fino a quando l'udienza sarà effettivamente tenuta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15655 del 21/06/2013